

La Cassa di previdenza non può disporre la cancellazione dall'Albo

di Maria Giovanna Trombetta*

È il Consiglio Direttivo dell'Ordine a poter deliberare la cancellazione dell'iscritto che non ha versato con regolarità il contributo previdenziale. La Cassa ha però il diritto di verifica dell'esercizio continuativo della professione.

- Non spetta alla Cassa ma al Consiglio Direttivo dell'Ordine professionale di appartenenza deliberare la cancellazione dall'Albo per mancanza dei requisiti con conseguente annullamento della posizione contributiva. **All'Ente di previdenza compete solo la verifica dell'iscrizione all'Albo e dello svolgimento, con continuità, dell'attività professionale.**

Questo è quanto si legge nella motivazione con la quale la Cassazione (Sezione Lavoro – Sentenza n. 13853/2009 depositata lo scorso 15 giugno) è intervenuta a dirimere un contenzioso promosso da un dottore commercialista, al quale era stata respinta la domanda per ottenere la pensione per anzianità.

La Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti aveva infatti sostenuto il mancato raggiungimento del minimo assicurativo utile di trentacinque anni. Nonostante la corretta iscrizione all'Albo, **l'Ente aveva sostenuuto che un certo numero di anni non poteva rientrare nel computo** in quanto il professionista, si era trovato in una situazione di *incompatibilità* allo svolgimento dell'attività professionale che ne comportava la cancellazione.

Il professionista aveva quindi promosso ricorso dinanzi alla Cassazione contestando il potere della Cassa di “neutralizzare” periodi di iscrizione all'Albo professionale.

Nel dirimere la questione la Suprema Corte ha rilevato che esiste in argomento un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Il comportamento lamentato trovava fondamento su un orientamento che menzionava essere di competenza della Cassa, oltre che dell'Ordine professionale, l'ac-



certamento del requisito del “legittimo esercizio della professione”.

Nella sentenza in commento si legge invece che questo orientamento non è condivisibile e che “*il provvedimento di cancellazione all'Albo ... competono per legge, solo al Consiglio Direttivo dell'Ordine*”.

Per le professioni sanitarie la disciplina in materia di cancellazione dall'Albo è prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo 233/46 e, in particolare, contro i provvedimenti di cancellazione all'Albo è poi possibile la

LA CANCELLAZIONE PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Per le professioni sanitarie, la disciplina in materia di cancellazione dall'Albo è dettata dall'art. 11 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46: “*La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:*

- a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;*
- b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;*
- c) di trasferimento della residenza dell'iscritto;*
- d) di rinuncia all'iscrizione;*
- e) di cessazione dell'accordo previsto dal II comma dell'art. 9;*
- f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato”.*

L'articolo poi prosegue nel senso che “*La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato”.*

proposizione di ricorso dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 221/1950, “*il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo*”.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, proprio in ragione dell'importanza e della gravità dei suoi effetti, è assistito da specifiche garanzie quali l'audizione dell'interessato e la possibilità di proporre ricorso con effetti sospensivi sull'efficacia del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine.

Tutte queste garanzie non risulterebbero rispettate qualora si concludesse per la legittimità di un provvedimento adottato da una Cassa di previdenza che, per negare le prestazioni previdenziali richieste, avesse assunto una decisione recante effetti della stessa portata di una delibera di cancellazione, e senza che l'interessato fosse stato posto nella condizione di esercitare il potere di reagire nei modi sopra indicati.

Nella sentenza in commento si legge che “*nessuna disposizione attribuisce alla Cassa il potere di cancellazione dall'Albo né, in alcun modo, il potere di verifica della regolarità dell'iscrizione, essendo ad essa demandato unicamente un altro tipo di accertamento, e precisamente la verifica dell'esercizio della professione con carattere di continuità*”.

La verifica del diritto all'iscrizione all'Albo compete, per legge, solo al Consiglio Direttivo dell'Ordine il quale può, a contrario, deliberare la cancellazione dell'iscritto che non ottemperi al suo dovere di pagare, oltre alla quota di iscrizione all'Albo, il contributo previdenziale con conseguente interruzione della posizione contributiva.